CAPO I – FINALITA' E PRINCIPI

- ART. I Finalità e ambito di applicazione
- ART. 2 Definizioni
- ART. 3 Principi generali
- ART. 4 Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali
- ART. 5 Principi in materia di sviluppo economico
- ART. 6 Disposizioni in materia di sicurezza nazionale
- ART. 7 Criterio interpretativo e applicativo

CAPO II - DISPOSIZIONI DI SETTORE

- ART. 8 Accessibilità e intelligenza artificiale
- ART. 9 Libera utilizzazione dei dati ai fini della ricerca e della sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario
- ART. 10 (proposta salute) Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale
- ART. 11 Disposizioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro
- ART. 12 Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro
- ART. 13 Disposizioni in materia di professioni intellettuali
- ART. 14 Principi in materia di pubblica amministrazione
- ART. 15 Disposizioni in materia di amministrazione della giustizia [in attesa testo]
- ART. 16 Modifiche al codice di procedura civile

CAPO III - STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITA' NAZIONALI, FONDAZIONE PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E AZIONI DI PROMOZIONE

- ART. 17 Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale
- ART. 18 Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale
- ART. 19 [proposta DTD] Fondazione per la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale
- ART. 20 Misure di sostegno ai giovani sull'intelligenza artificiale
- ART. 21 Fondi per il venture capital nei settori delle tecnologie emergenti e della cybersicurezza
- ART. 22 Delega al Governo per l'attuazione del regolamento UE in materia di intelligenza artificiale

CAPO IV – DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

- ART. 23 [art.8 proposta DTD] Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale
- ART. 24 [art.2 e 1 proposta DIE] Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

CAPO V - DISPOSIZIONI PENALI

ART. 25 Modifiche al codice penale e ad altre disposizioni penali

NORME DI PRINCIPIO IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

CAPO I – PRINCIPI E FINALITA'

ART. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge reca principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull'impatto sui diritti fondamentali dell'intelligenza artificiale.

ART. 2

Definizioni

- 1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
- a) sistema di intelligenza artificiale: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;
- b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
- c) algoritmo: sequenza finita ed ordinata di operazioni, o istruzioni, progettate per raggiungere un obiettivo specifico;
- d) modelli di intelligenza artificiale: modelli che identificano strutture ricorrenti attraverso l'uso di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni.

ART. 3

Principi generali

- 1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione Europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del dato, protezione dei dati personali, eticità, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.
- 2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene su dati e tramite processi di cui deve essere garantita e vigilata la correttezza, la attendibilità, la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.
- 3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono essere sviluppati ed applicati nel rispetto della autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità e dei principi di cui al comma 1.

J'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo mocratico della vita istituzionale e politica.

- . Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale precondizione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.
- 6. La presente legge garantisce a tutte le persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza con gli altri, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18.
- 7. Ai fini del presente articolo, i sistemi di intelligenza artificiale devono essere accessibili, inclusivi e utilizzati in modo da non determinare alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio nei confronti delle persone con disabilità.

ART. 4

Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali

- 1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'informazione avviene senza pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione, all'obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell'informazione.
- 2. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità col diritto dell'Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza.
- 3. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale avvengono con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, in modo da garantire all'utente la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.
- 4. L'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici esige il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore degli anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 2 siano facilmente accessibili e comprensibili.

ART. 5

Principi in materia di sviluppo economico

- 1. Lo Stato e le altre autorità pubbliche:
- a) promuovono l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina nei settori produttivi e migliorare la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea;
- b) favoriscono la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi;

c) facilitano la disponibilità e l'accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell'innovazione;

[proposta DTD] d) indirizzano le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e applicazioni di intelligenza artificiale generativa, vengano privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso data center posti sul territorio nazionale, nonché modelli fondativi in grado di assicurare elevati standard in termini di trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate su AI generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e del principio di non discriminazione.

ART. 6

Disposizioni in materia di sicurezza nazionale

- 1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolte per scopi di sicurezza nazionale con le finalità e le modalità di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dagli Organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge, [nonché quelle svolte per scopi di difesa nazionale] sono escluse dall'ambito applicativo della presente legge. Le medesime attività sono comunque effettuate nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione e di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4.
- 2. Lo sviluppo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale avviene nel rispetto delle condizioni e delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2. Per i trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale si applica quanto previsto dall'articolo 58, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 124 del 2007, sono definite le modalità di applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al presente articolo alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate dagli Organismi ai sensi del comma 1, nonché alle medesime attività svolte da altri soggetti pubblici e da soggetti privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale.

ART. 7

Criterio interpretativo e applicativo

Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 3, 4 e 5.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI SETTORE

ART. 8

Accessibilità e intelligenza artificiale

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario e alla prevenzione e cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi dell'interessato, anche in materia di protezione dei dati personali.

c) facilitano la disponibilità e l'accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell'innovazione;

[proposta DTD] d) indirizzano le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e applicazioni di intelligenza artificiale generativa, vengano privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso data center posti sul territorio nazionale, nonché modelli fondativi in grado di assicurare elevati standard in termini di trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate su AI generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e del rincipio di non discriminazione.

ART. 6

Disposizioni in materia di sicurezza nazionale

- 1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolte per scopi di sicurezza nazionale con le finalità e le modalità di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dagli Organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge, [nonché quelle svolte per scopi di difesa nazionale] sono escluse dall'ambito applicativo della presente legge. Le medesime attività sono comunque effettuate nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione e di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4.
- 2. Lo sviluppo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale avviene nel rispetto delle condizioni e delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2. Per i trattamenti di dati personali mediante l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale si applica quanto previsto dall'articolo 58, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 124 del 2007, sono definite le modalità di applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al presente articolo alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate dagli Organismi ai sensi del comma 1, nonché alle medesime attività svolte da altri soggetti pubblici e da soggetti privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale.

ART. 7

Criterio interpretativo e applicativo

Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 3, 4 e 5.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI SETTORE

ART. 8

Accessibilità e intelligenza artificiale

1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario e alla prevenzione e cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi dell'interessato, anche in materia di protezione dei dati personali.

- 2. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non può in alcun modo selezionare e condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie con criteri discriminatori.
- 3. L'interessato ha diritto di essere informato circa l'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e sui vantaggi, in termini diagnostici e terapeutici, derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie, nonché di ricevere informazioni sulla logica decisionale utilizzata.
- 4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) n. 1) della legge 22 dicembre 2021, n. 227.
- 5. I sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa al professionista sanitario.
- 6. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nell'ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili e periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori.

Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario

- I.I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, di salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico in attuazione dell'articolo 32 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 9 lettera g) del Regolamento UE 679/16.
- 2. Ai medesimi fini, fermo restando l'obbligo di informativa dell'interessato che può essere assolto anche mediante messa a disposizione di un'informativa generale sul sito web del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell'interessato ove inizialmente previsto dalla legge, è sempre autorizzato l'uso secondario di dati personali, anche appartenenti alle categorie indicate all'articolo 9 del regolamento UE n. 679/2016, da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.
- 3. I trattamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati e devono essere comunicati all'Autorità garante per la protezione dei dati personali con l'indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del Regolamento UE 679/16 nonché l'indicazione espressa, ove presenti, dei responsabili esterni individuati ai sensi dell'articolo 28 del predetto Regolamento, e possono essere iniziati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non oggetto di blocco disposto dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
- 4. Rimangono fermi tutti i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

ART. 10 (proposta salute)

Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale

Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis

(intelligenza artificiale nel settore sanitario)

- 1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e cybersicurezza, sono disciplinate le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalità di cui all'articolo 12, comma 2. Con i decreti di cui al primo periodo, sono individuati i soggetti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalità ivi definite.
- 2. Per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l'assistenza territoriale, è istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto:
- a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita;
- b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
- c) agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case di Comunità.
- 3. La piattaforma di cui al comma 2 è alimentata con i dati strettamente necessari per l'erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. L'AGENAS è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all'interno della piattaforma.
- 4. Previ pareri del Ministero della salute e del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, l'AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l'impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all'interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, in coerenza con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679.».
- 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 11

Disposizioni sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro

- 1. L'intelligenza artificiale è al servizio della persona ed è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone.
- 2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il

datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

3. L'intelligenza artificiale nell'organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l'osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore. A tal fine è vietato qualunque impiego dell'intelligenza artificiale che ha per effetto la discriminazione del lavoratore in funzione del sesso, dell'età, delle origini etniche, del credo religioso, dell'orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche.

ART 12

Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro

- 1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro con il compito di definire una strategia sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l'impatto sul mercato del lavoro, identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall'avvento dell'intelligenza. L'Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
- 2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell'Osservatorio di cui al comma 1.
- 3. L'istituzione e il funzionamento dell'Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

ART. 13

Disposizioni in materia di professioni intellettuali

- 1. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all'attività professionale richiesta e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera.
- 2. L'uso dei sistemi di intelligenza artificiale avviene nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.
- 3. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

ART. 14

Principi in materia di pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.

- 2. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto a quella umana, in ogni caso, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona che resta l'unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l'intelligenza artificiale.
- 3. Le amministrazioni di cui al comma 1 adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale etico e responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.

Utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria

- I. I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all'individuazione di orientamenti interpretativi, per la predisposizione di bozze di provvedimenti e per ogni altro impiego strumentale e di supporto all'attività giudiziaria. Il Ministero della giustizia regola l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari.
- 2. È sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento.

ART. 16

Modifiche al codice di procedura civile

1. All'articolo 9, comma secondo, del codice di procedura civile, dopo le parole "esecuzione forzata" sono inserite le seguenti: ", per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale".

CAPO III - STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITA' NAZIONALI, FONDAZIONE PER L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E AZIONI DI PROMOZIONE

ART. 17

Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale

- 1. La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale è predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale ed è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all'articolo 8 comma 2 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
- 2. La strategia favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l'attività della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale, coordina le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.
- 3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa, per gli aspetti di competenza, con l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale. I risultati del monitoraggio vengono trasmessi annualmente alle Camere.

Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale

- I. Al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale. Conseguentemente, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e ferme restando le funzioni già rispettivamente attribuite:
- a) l'AgID è responsabile di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b). L'AgID provvede altresì a definire le procedure e ad esercitare le funzioni e i compiti in materia di valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
- b) l'ACN, ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza nazionale, è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. L'ACN è, altresì, responsabile per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza;
- c) l'AgID e l'ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea.
- 2. Le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A quest'ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della stessa Presidenza.

ART.19 [proposta DTD]

Fondazione per la ricerca industriale per il trasferimento tecnologico, la sperimentazione, lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale

- 1. Al fine di attuare le strategie sull'innovazione digitale nel settore dell'intelligenza artificiale e favorire la ricaduta positiva dell'adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale nell'ambito di tutti i comparti produttivi, dei servizi e della pubblica amministrazione, è istituita la "Fondazione per la ricerca industriale per il trasferimento tecnologico, la sperimentazione, lo sviluppo e l'adozione di sistemi di intelligenza artificiale". Lo scopo della fondazione è individuato nella valorizzazione della ricerca industriale per il trasferimento tecnologico, della sperimentazione, dello sviluppo e dell'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, nonché nel supporto alla formazione delle competenze in materia di intelligenza artificiale. Lo scopo della Fondazione può essere perseguito tramite iniziative volte alla valorizzazione economica dei risultati conseguiti con il supporto della Fondazione stessa, anche mediante accordi con gli altri organismi operanti nel settore della ricerca di base.
- 2. Sono membri fondatori della fondazione la Presidenza del Consiglio, cui spetta la vigilanza, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'università e della ricerca. Ai fini del

rapido avvio delle attività della fondazione, con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'università e della ricerca, viene stabilito lo statuto della fondazione. Lo statuto prevede modalità per la partecipazione alla fondazione da parte di altri enti pubblici e privati, con particolare riferimento a quelli che svolgono attività ad alto contenuto tecnologico e innovativo, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della fondazione medesima.

- 3. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti della Presidenza del Consiglio e incrementato da ulteriori apporti dello Stato [, nonché dai compensi di cui al successivo articolo 7]. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati.
- 4. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.
- 5. Con apposita convenzione, da sottoscrivere entro novanta giorni dalla costituzione, tra la fondazione, i membri fondatori e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo statuto della fondazione, sono definite le modalità di attuazione delle seguenti attività che la fondazione è tenuta, tra l'altro, a svolgere:
- a) individuare periodicamente, nei limiti degli scopi statutari, programmi di ricerca e innovazione da promuovere e finalizzare con l'uso maggioritario delle risorse poste a carico dello Stato, mediante accordi con fondazioni e organismi operanti anche nel settore della ricerca di base;
- b) gestire la concessione, anche tramite servizi di piattaforma, dell'utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati dei dataset, modelli fondativi, software, tecnologie, strumenti e apparati realizzati grazie alle ricerche supportate dalla Fondazione stessa, nonché la riscossione dei corrispettivi dovuti per la predetta concessione di utilizzo.
- 6. L'utilizzo di dati, informazioni e contenuti utilizzati ai fini della realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale, inclusi quelli che utilizzano dati personali, acquisiti o realizzati mediante risorse della Fondazione, è a titolo gratuito ove finalizzato all'esercizio del diritto di cronaca, all'insegnamento e alla ricerca scientifica. L'utilizzo dei medesimi dati per scopi commerciali, attività di impresa o professionale è soggetto al pagamento di un compenso a favore della fondazione, che lo utilizza per gli scopi di cui al comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura regolamentare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la misura e le modalità di riscossione del compenso.
- 7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
- 8. I criteri e le modalità di attuazione del presente articolo nonché il trasferimento delle risorse alla fondazione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Per la costituzione e della fondazione e per gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a												
milioni d	i euro	annui	a	decorrere	dall'anno	2024,	si	provvede,	per	l'anno	2024,	mediante
corrispond	lente											

Misure di sostegno ai giovani sull'intelligenza artificiale

- 1. All'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «oppure hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale».
- 2. Nel piano didattico personalizzato (PDP) dell'istituzione scolastica secondaria di secondo grado adottato per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo, possono essere inserite attività volte alla acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga al previo possesso del titolo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della Legge 28 marzo 2003, n. 53. I crediti formativi acquisiti nell'ambito delle attività di cui al primo periodo sono valutati nell'ambito dei percorsi formativi della formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del titolo di cui al medesimo primo periodo.

ART. 21

Fondi per il venture capital nei settori delle tecnologie emergenti e della cybersicurezza

- 1. Al fine di favorire la creazione e lo sviluppo di startup, e di piccole e medie imprese operanti su tecnologie emergenti e nuove soluzioni con elevato potenziale di innovazione e scalabilità, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera z), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e in deroga alle procedure ivi previste, sono autorizzati a sottoscrivere, in pari misura, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla società CDP Venture Capital Sgr S.p.a., per i seguenti importi:
 - a) fino ad un ammontare complessivo di 89,1 milioni di euro, per l'anno 2024 nelle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, del quantum computing e della cybersicurezza, e delle tecnologie per queste abilitanti;
 - b) fino ad un ammontare di 44,7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 14,7 milioni di euro per l'anno 2025, nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al mobile edge computing, alle architetture aperte basate su soluzioni software, ai sistemi di caching periferico per content delivery network (CDN), al Web3, all'elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti e delle comunicazioni elettroniche.
- 2. Le sottoscrizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuate nel rispetto delle condizioni previste nella Comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01, come richiamata dalla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 508/01, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio. I rapporti tra il Dipartimento per la trasformazione digitale, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e CDP Venture Capital Sgr S.p.a., nonché i criteri e le modalità di investimento sono regolati da una o più convenzioni anche per quanto riguarda la remunerazione dell'attività svolta. Il Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale partecipano, in ogni caso e per quanto di specifica competenza con propri rappresentanti agli organi di governo dei suddetti fondi di venture capital.

- 3. I rimborsi dei capitali investiti e qualsiasi ritorno sui medesimi, incluse le plusvalenze, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario.
- 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari a 89,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
 - a) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
 - b) quanto a 44,1 milioni di euro, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 899, lettera a), della legge 197/2022.
- 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 59,4 milioni di euro, si provvede:
 - a) quanto a 30 milioni di euro, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 1, del decreto-legge n. 59 del 2021;
 - b) quanto a 29,4 milioni di euro, mediante riduzione di 14,7 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza di cui all'articolo 1, comma 899, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
- 6. Per gli oneri di natura corrente correlati alle finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 300.000 euro per l'anno 2025, a favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
- 7. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 300.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettere b), della legge n. 197 del 2022.

Delega al Governo per l'attuazione del regolamento UE in materia di intelligenza artificiale

- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento europeo sull'intelligenza artificiale.
- 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
- a) designazione come autorità nazionali competenti ai fini dell'attuazione del regolamento, di un'autorità di vigilanza del mercato e di un'autorità di notifica;
- b) previsione di percorsi di formazione e alfabetizzazione per la corretta applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale;
- c) [carta dei diritti dei contribuenti digitali]

- d) previsione, da parte degli ordini professionali, di percorsi di formazione e alfabetizzazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilità di un riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale;
- e) potenziamento, all'interno dei curricoli scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, artistiche e matematiche legate alle discipline STEM, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi della formazione superiore relativi alle menzionate discipline;
- f) assicurare che nell'ordinamento dei corsi universitari sia presente un contenuto minimo di competenze digitali per il conseguimento del titolo di laurea funzionalmente correlato al profilo culturale e professionale dello stesso, con l'obiettivo di favorire l'alfabetizzazione e la formazione per il corretto utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale

[...]

CAPO IV – DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE

ART. 23 [art.8 proposta DTD]

Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale

- 1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 6, comma 2, lettera e), dopo la parola: «tecniche» sono inserite le parole: «, anche attraverso l'utilizzo di intelligenza artificiale,»;
- b) dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

«Art. 40-bis. (Contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale). Qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici tramite qualsiasi piattaforma in qualsiasi modalità incluso il video on demand e lo streaming che, sempre previa acquisizione dei consenso dei titolari dei diritti, sia stato generato, modificato o alterato, anche parzialmente, in qualsiasi forma e modo, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, in grado di presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell'autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall'autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana purché facilmente visibile, con l'acronimo "IA" ovvero, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Tale identificazione deve essere presente sia all'inizio della trasmissione e all'inizio del contenuto, sia alla fine della trasmissione e alla fine del contenuto, nonché, ad ogni ripresa del programma a seguito di interruzione pubblicitaria. È sufficiente che la predetta identificazione sia presente all'inizio e alla fine della trasmissione quando il contenuto fa parte di un'opera o di un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. L'Autorità istituisce con proprio regolamento le modalità di attuazione del presente articolo da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, nonché le modalità di attuazione del successivo articolo 42, lettera c-bis) da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video.";

- c) all'articolo 42:
- 1) al comma 1 dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
- «*c-bis*) il grande pubblico da contenuti anche audiovisivi generati, modificati o alterati, anche parzialmente, in qualsiasi forma e modo, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale al fine di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.»;
- 2) al comma 7, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
- «*c-bis*) avere una funzionalità che consente agli utenti che caricano contenuti video generati dagli utenti di dichiarare se tali contenuti video contengono contenuti generati, modificati o alterati, anche parzialmente, in qualsiasi forma e modo, attraverso l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza;»;
- d) all'articolo 67:
- 1) al comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:
- «r-bis) in materia di violazione degli obblighi di cui all'articolo 40-bis»;
- 2) al comma 2, lettera a), le parole: «e p» sono sostituite dalle seguenti: «, p e r-bis».

ART. 24 [art.2 e 1 proposta DIE]

Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale

- 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, numero 10, è aggiunto, infine, il seguente:
- «10-bis) le opere di cui ai numeri precedenti create con l'ausilio di algoritmi di intelligenza artificiale, nel caso in cui il contributo umano nell'ideazione e realizzazione dell'opera tramite l'uso dell'algoritmo sia creativo, rilevante e dimostrabile, senza pregiudizio dei diritti del creatore del programma per elaboratore attraverso il quale è implementato l'algoritmo.».
- b) dopo l'articolo 70-sexies è inserito il seguente:
- «70-septies. La riproduzione e l'estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e dei sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite in conformità con gli articoli 70-ter e 70-quater. I modelli e i sistemi di intelligenza artificiale che riproducono ed estraggono opere o altri materiali ai sensi dell'articolo 70-quater ricorrono alle misure non eccedenti quanto necessario allo scopo per assicurare l'identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati. I modelli e i sistemi di intelligenza artificiale che riproducono ed estraggono opere o altri materiali ai sensi dell'articolo 70-quater ricorrono alle misure idonee non eccedenti quanto necessario allo scopo per consentire l'indicazione, salvo caso di impossibilità, della fonte da cui sono tratti,

incluso il nome dell'autore di ciascuna opera o altro materiale, se riportato. Sono nulle le pattuizioni contrarie.»:

c) all'articolo 171, primo comma, dopo la lettera a-bis) sono inserite le seguenti:

«a-ter) riproduce ed estrae opere o altri materiali ai sensi dell'articolo 70-quater, attraverso sistemi e modelli di intelligenza artificiale, che non siano espressamente riservati dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonché dai titolari delle banche dati;

a-quater) riproduce ed estrae opere o altri materiali ai sensi degli articoli 70-ter e 70-quater, attraverso sistemi e modelli di intelligenza artificiale, in violazione della legge italiana;».

CAPO V - DISPOSIZIONI PENALI

ART. 25

Modifiche al codice penale e ad altre disposizioni penali

- 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 61 [Circostanze aggravanti comuni], al primo comma, dopo il numero 11-novies), è aggiunto il seguente: «11-decies) l'avere commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.»;
- b) all'articolo 494 [Sostituzione di persona], dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da uno a tre anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.»;
- c) all'articolo 501 [Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio], terzo comma, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: «2-bis) se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale»;
- d) dopo l'articolo 612-ter [Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti], è inserito il seguente:

«Art. 612-quater

(Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente)

Chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto, mediante invio, consegna, cessione, pubblicazione o comunque diffusione di immagini o video di persone o di cose ovvero di voci o suoni in tutto o in parte falsi, generati o manipolati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinità o provenienza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.»;

- e) all'articolo 640 [*Truffa*], secondo comma, dopo il numero 2-*bis* è inserito il seguente: «2-*ter*) se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale»;
- f) all'articolo 640-ter [Frode informatica], terzo comma, dopo le parole «è commesso» sono inserite le seguenti: «mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale o»;
- g) all'articolo 648-bis [Riciclaggio], terzo comma, dopo le parole «un'attività professionale» sono inserite le seguenti: «ovvero mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale» ·

- h) all'articolo 648-ter [Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita], terzo comma, dopo le parole «un'attività professionale» sono inserite le seguenti: «ovvero mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale»;
- i) all'articolo 648-ter. 1 [Autoriciclaggio], sesto comma, dopo le parole «altra attività professionale» sono inserite le seguenti: «ovvero mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale»;
- 2. all'articolo 2637 [Aggiotaggio], primo comma, del codice civile, è aggiunto il seguente periodo: «La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.»;
- 3. all'articolo 171, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633 [Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio], dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: «a-ter) riproduce ed estrae opere o altri materiali in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale;»;
- 4. all'articolo 185 *[Manipolazione del mercato]*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto il seguente periodo: «Se i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, la pena è aumentata.».